

STATUTO

IL MELOGRANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALMONTONE RM LARGO SANTA
MARIA IN SELCE 18

Numero REA: RM - 928528

Codice fiscale: 05783441008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.3130 DI REPERTORIO N.2256 DI RACCOLTA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Valmontone la Società co-	
	operativa denominata "IL MELOGRANO - SOCIETÀ COOPERATIVA SO-	
	CIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge	
	381/91, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione socia-	
	le e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli artt. 1	
	lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	

movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento del-

	le prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un ap-	
	posito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 a-	
	prile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della	
	sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità	
	di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo	
	della mutualità e senza finalità speculative, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio sanitari ed educativi orientati in	
	via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di	
	minori a rischio e di persone disabili e con ritardi di ap-	
	prendimento, ai bisogni di persone anziane o comunque giunte	

5 di 50

	delle attività definite all'articolo 1, comma 1, lettera a) e	
	lettera b) della legge 381/91.	
	Le suddette attività di tipo a) e di tipo b), pur avendo una	
	connessione tra di loro, verranno gestite distintamente da un	
	punto di vista amministrativo, al fine della corretta applica-	
	zione delle agevolazioni fiscali e contributive concesse dalla	
	normativa vigente.	
	La società ha per oggetto:	
	<u>I - Servizi socio-sanitari ed educativi</u>	
	1) programmare, realizzare e gestire servizi sociali, asili	
	nido, residenze per persone svantaggiate (casa-famiglia),	
	scuole materne, comunità ed ogni altra struttura a favore del-	
	le persone e gruppi sociali cui si rivolge l'attività della	
	cooperativa;	
	2) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuo-	
	la o altre strutture di accoglienza;	
	3) assistenza domiciliare svolta nei confronti di madri e bam-	
	bini in condizioni di disagio;	
	4) attività di animazione di feste per bambini;	
	5) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale rivolte ad anziani, immigrati, disabili, alle fasce	
	della popolazione soggette a processi di emarginazione e di	

	devianza;	
	6) centri ludico-ricreativi e campi scuola estivi ed invernali;	
	7) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	8) centri di accoglienza, residenziali e non, per madri a rischi, stranieri, profughi e donne soggette alla tratta della prostituzione;	
	9) la programmazione, la gestione e l'intervento in corsi di formazione professionale, all'inserimento professionale ed al recupero sociale;	
	10) interventi finalizzati alla prevenzione, all'assistenza ed alla riabilitazione delle persone, con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute;	
	11) lo svolgimento di ricerche ed analisi di tipo epidemiologico, statistico e sociologico;	
	12) gli interventi di supporto e collaborazione nelle strutture organizzate, sia pubbliche che private, relativamente alle tematiche sopra descritte;	
	13) le attività editoriali e pubblicitarie utili al raggiungimento dello scopo ed attinenti all'oggetto sociale, con espressa esclusione di edizione e stampa di giornali quotidiani.	

	Le attività di cui sopra saranno svolte anche al fine di con-	
	sentire l'inserimento professionale delle persone svantaggiate	
	di cui all'art. 4 della Legge 8.11.1991 n. 381.	
	<u>II - Attività finalizzate all'inserimento lavorativo di perso-</u>	
	<u>ne svantaggiate</u>	
	<u>A - Attività Agricole</u>	
	1) La coltivazione di terreni agricoli ottenuti in concessione	
	gratuita o in affitto;	
	2) l'acquisto di terreni per uso agricolo;	
	5) l'allevamento di bestiame nelle varie forme;	
	6) la coltura dei fiori, piante ed alberi, nonché le attività	
	connesse, compresa la commercializzazione e la vendita diret-	
	ta;	
	8) l'acquisto, per impiegarli nella propria azienda o per ce-	
	derli ai soci, anche ratealmente, di attrezzi e macchine agri-	
	cole, piante, sementi, concimi, bestiame e quanto altro neces-	
	sario ad aziende agricole;	
	9) la vendita di prodotti agricoli propri e quelli dei soci;	
	10) istituzione di campi sperimentali, di scuole vivai e l'e-	
	sercizio di ogni attività idonea a favorire con ogni mezzo le-	
	cito, il progresso e l'incremento dell'agricoltura, anche bio-	
	logica;	
	11) attività di agriturismo.	
	<u>B - Lavori socialmente utili e servizi</u>	
	a) Esercizio di imprese di pulizia;	

	b) raccolta di materiali di plastica, alluminio e vetro e la	
	raccolta differenziata di rifiuti;	
	c) pulizia di spiagge, parchi pubblici e privati, piazze e	
	centri urbani;	
	d) manutenzione della segnaletica stradale;	
	e) cura e custodia di animali;	
	f) progetti di cooperazione con la FAO, l'Unicef e la Caritas;	
	g) attività di accoglienza ed ospitalità per persone disagiate	
	o svantaggiate, presso alloggi e case famiglia;	
	h) prestazioni di servizi a privati, imprese, professionisti	
	ed enti di ogni tipo, ed in particolare:	
	- servizi culturali;	
	- organizzazione e gestione di corsi di addestramento;	
	- organizzazione e realizzazione di convegni, congressi, con-	
	ferenze stampa, rassegne stampa tradizionali e telematiche;	
	- elaborazione dati mediante l'utilizzo di computers;	
	i) accompagnatori di scuolabus;	
	l) realizzazione di prodotti in ceramica, cotto, legno, di di-	
	pinti, di quadri ed in genere di altri prodotti artigianali,	
	ivi compresa la commercializzazione e la vendita diretta.	
	<u>C - Attività commerciale</u>	
	Collocazione di tutti i prodotti della Cooperativa sui mercati	
	nazionali ed internazionali, derivanti dalle attività agricole	
	e di produzione.	
	4.2 Per la migliore esecuzione dell'oggetto sociale la Coope-	

10 di 50

	Inoltre, potrà assumere da amministrazioni pubbliche o private	
	la progettazione, l'esecuzione o il collaudo delle opere o	
	forniture di servizi relativi a quanto sopra mediante gare	
	pubbliche di appalto, licitazioni e/o trattative private e as-	
	sumere appalti, partecipare a gare, licitazioni e/o trattative	
	private e comunque intrattenere rapporti con Pubbliche Ammini-	
	strazioni, in particolare ai sensi dell'art. 5 della legge	
	8.11.91 n. 381.	
	Potrà, infine, aderire alle Associazioni provinciali, regiona-	
	li e nazionali delle Cooperative sociali nonché ad Associazio-	
	ni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento coopera-	
	tivo.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché po-	
	trà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivi-	
	tà sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione,	
	acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	

12 di 50

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la	
	capacità giuridica e di agire, che possono collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che	
	rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui	
	all'articolo 4 L. 381/91 nei limiti e con i criteri previsti	
	dalla normativa vigente.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli i-	
	nabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che eser-	
	citino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Coo-	
	perativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	

dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
re al raggiungimento degli scopi sociali.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
le, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di ammi-	
nistrazione al momento dell'ammissione.	
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
bilancio e non può rappresentare altri soci.	
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.	
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
suddetto termine.	
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
11 del presente statuto:	
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo-	
perativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione	

	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di	
	amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	
	ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
	zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	

	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	

	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	

	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di ammini-	
	strazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio	
	di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestio-	
	ne, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	

	sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di	
	amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non	
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-	
	getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accor-	
	data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	
	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, non-	
	ché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci
	è quello risultante dal libro soci.
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera
	raccomandata alla Cooperativa, o e-mail, o con lettera conse-
	gnata a mano con ricevuta scritta.
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)
	La qualità di socio si perde:
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è
	persona fisica;
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il
	socio è diverso da persona fisica.
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia sta-
	ta aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale se-
	condo il codice della crisi e dell'insolvenza.
	Art. 10 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-
	dere il socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta

	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in co-	
	operativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa, o e-	
	mail, o con lettera consegnata a mano con ricevuta scritta.	
	Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti die-	
	ci giorni la relativa comunicazione al socio mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento o e-mail, o con lettera con-	
	segnata a mano con ricevuta scritta; in caso di diniego il so-	
	cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;

c) nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;

d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare

	al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per	
	adeguarsi;	
	e) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione,	
	non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento, o e-mail, o con lettera consegnata a	
	mano con ricevuta scritta.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-	
	de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Co-	
	operativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del	
	codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	

	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del con-	
	siglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere	
	d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	

	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote	
	nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stes-	

	so deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consi-	
	glio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito	
	ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina	
	l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale e-	
	sclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini	
	dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I soci sovventori hanno diritto di voto solamente nelle deli-	
	berazioni relative all'approvazione del bilancio.	
	In ogni caso il numero dei soci sovventori non può superare un	
	terzo (1/3) del numero totale dei soci cooperatori.	
	I soci sovventori hanno diritto di recedere a semplice richie-	
	sta con un preavviso di almeno un mese.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a Euro 50,00 (cinquanta	
	virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso.	

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra
	i soci non cooperatori.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai
	soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le
	cooperative a mutualità prevalente.
	Art. 23 (Ristorni)
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bi-
	lancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a
	titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze
	dell'attività mutualistica.
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera
	sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono
	maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nes-
	sun caso superare la misura del trenta per cento dei tratta-
	menti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma
	uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stes-
	so, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito rego-

	lamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo com-	
	ma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati	
	singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna cate-	
	goria di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;	
	- qualifica professionale;	
	- compensi erogati;	
	- tempo di permanenza in cooperativa;	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori,	
	potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione di-	
	retta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-	
	seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dello statuto;
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
- j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;

	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rap-	
	presentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua ap-	
	provazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione,	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve esse-	
	re fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o	
	con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a	
	mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai	
	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia ga-	

35 di 50

36 di 50

	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di

Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera consegnata a mano, o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nominato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

41 di 50

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato	
	Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remune-	
	razione dovuta a singoli Amministratori investiti di partico-	
	lari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trat-	
	tamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Genera-	
	li, Istitutori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali pro-	
	cure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legi-	

slative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'organo di controllo, o nei loro confronti.

	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'organo di controllo o Liquidatore è accompa-	
	gnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
	perazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
	della determinazione del valore della controversia si tiene	
	conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
	mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
	mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
	re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	

	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	

	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	

	corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Coopera-	

	tiva:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	Firmato in originale:	
	Giuseppina Turco	
	Dr. GIORGIO VALENTE - NOTAIO	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese e rilasciata dal Dott. GIORGIO VALENTE Notaio in Palestrina.